

che spiegazioni che mi hanno date sul subbietto della mia interrogazione.

Io sono interrogante, conosco le conseguenze di questa denominazione data alla mia domanda, e, quando potessi dimenticarle, so che forse me le rammenterebbe l'onorevole presidente.

LUGLI. Senza forse!

BONACCI. Per ciò che riflette le mie osservazioni sulla grande questione che è stata agitata in questa discussione, ho ascoltato con piacere le dichiarazioni dei ministri. Mi fu grato specialmente di udire dal loro labbro la seguente dichiarazione: con la libertà e con la legalità tuteleremo vigorosamente la sicurezza pubblica.

La formula è perfetta. Ho fede illimitata nella lealtà dei ministri. Per ora non ho altro da aggiungere. (Bene! in alcuni banchi di sinistra)

PRESIDENTE. L'onorevole Mari ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle risposte degli onorevoli ministri.

MARI. M'ingannerò, signor presidente... (Conversazioni e rumori)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

MARI... ma mi sembra che gli argomenti, che io mi permisi di svolgere...

Molte voci. Fortel forte!

MARI... (Alzando la voce) mi sembra che gli argomenti da me svolti qui innanzi alla Camera, e che sono, per mio convincimento, verità elementari, non abbiano avuta una adeguata risposta.

Pochi discorsi e buoni, signori (Mormorio a sinistra); pochi discorsi e buoni, che vuol dire: brevissimo discorso e chiaro.

Che cosa io sosteneva e sostengo? Che l'autorità governativa ha l'obbligo di prevenire i reati; che ha quest'obbligo, sia che il pericolo ne provenga da individui, sia che provenga da associazioni; che, quando un'associazione, o per il suo programma, o per la sua intitolazione, o in seguito per alcuni atti suoi, manifesta la tendenza a commettere reati, o a provocare altri a commetterli, il Governo ha l'obbligo di prevenirli e di sciogliere, se occorra, codeste associazioni.

Che cosa è stato risposto a questa serie di argomenti, che, come ho detto, mi sembrano verità elementarissime?

Bellissime parole, frasi armoniose; ma ragioni che li combattano, non mi pare di averle sentite.

Si è detto: non bisogna violare la libertà dei diritti di riunione e di associazione. Non bisogna sostituire l'arbitrio alla legge.

Libertà? E chi la nega? Chi è che non vuole la libertà? (Mormorio a sinistra)

E chi è che non vuole la libertà? La questione è se i principii di libertà consentano i delitti, se la libertà non consenta la difesa preventiva della società. La questione è questa. Se il diritto di riunione e di associazione osti a che l'autorità governativa prevenga i reati contro l'ordine pubblico, contro l'ordine politico costituito. Ecco la vera questione.

Ma si sostituirebbe l'arbitrio alla legge. E perchè? Perchè, si dice, daresti al potere esecutivo, all'autorità governativa il diritto di giudice, se in un dato fatto vi sia reato o la tendenza o la preparazione o la provocazione al reato. Questa è l'obbiezione che si va facendo, ed è la più futile, la più insussistente.

Con questa obbiezione, senza addarvene, voi fate la critica della legge. Non è la legge che impone all'autorità governativa l'obbligo di prevenire i reati? E come mai l'autorità governativa non deve essere in grado di conoscere, se un fatto presenta i caratteri di un reato o minaccia poi un delitto a danno dei singoli o della società? Il Governo non deve prevenire, ma deferire la cognizione del fatto all'autorità giudiziaria? Come! Un povero popolano qualunque, analfabeta, privo di qualunque coltura, è obbligato, dirò così, a sapere a mente tutto il Codice penale, e un Ministero, un Consiglio di ministri, non escluso il guardasigilli, per vedere se in un dato fatto c'è reato, preparazione, tendenza a un reato, ha bisogno di interpellare cinque procuratori generali di cinque Corti di cassazione? No.

Nessuno può ignorare la legge e molto meno chi è al governo della pubblica cosa. Quindi se il Governo vede che un individuo o un'associazione tende a delinquere o a provocare altri a delinquere, egli ha dalla legge l'obbligo di prevenire.

Non è dunque vero, che la legge di pubblica sicurezza impone quest'obbligo agli ufficiali, agli agenti della pubblica sicurezza? Non ingiunge loro di prevenire i reati? E il signor ministro dell'interno, che è il direttore supremo di questa parte dell'amministrazione, che riguarda appunto la pubblica sicurezza, deve essere incompetente a prevenirli? Non deve poter conoscere, se un dato fatto è pericoloso, se ne può venire un delitto a danno della società? L'ufficiale della pubblica sicurezza ha la facoltà dalla legge di sciogliere una riunione. E il ministro, che è il capo supremo di codesta amministrazione, non deve avere la facoltà di sciogliere un'associazione, la quale evidentemente, anche a detta sua, evidentemente è preordinata a commettere reati o a provocare altri a commetterli?

Signori, io non l'intendo questa del supposto arbitrio. Voi fate la critica della legge. Voi distruggete la legge e non è vero per niente, che si sostituisc